



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 7 giugno 2007

RIUNIONE C.A.F. GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2007 – INIZIO ORE 14:00 PRESSO SEDE FEDERALE – VIA G. ALLEGRI, 14 – ROMA

- 1) **Ricorso S.S. MANFREDONIA CALCIO SRL** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 avverso la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 9, comma 1 C.G.S., seguito gara Manfredonia/Napoli del 5.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 221/C del 4.4.2007) comma 12 C.G.S., per rinuncia
- 2) **Ricorso A.C. USVA S. FRANCESCO** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 29 avverso le sanzioni inflitte: della perdita della gara con il punteggio 0-3; della squalifica del campo per 2 giornate con l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse; dell'ammenda di € 200,00; dell'inibizione inflitta ai signori Caserta Raffaele, Maniezzo Claudio, Borgia Giovanni e Roncari Pierluigi fino al 13.6.2007; della squalifica inflitta al calciatore Sibio Giuseppe fino al 28.7.2007; della squalifica per 5 giornate di gara inflitta ai calciatori Legnani Daniele e Cannelora Marco; della squalifica inflitta al calciatore Caserta Gianluca fino al 26.3.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 4.5.2007) **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. l'appello proposto dal sig. Roncari Pierluigi in proprio;

3) Ricorso C.S. CASARGO

avverso la sanzione della squalifica inflitta al sig. Selva Gaspare fino al 30.3.2010 seguito gara C.S. Casargo/Pol. Rovinata del 25.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – com. Uff. n. 43 del 17.5.2007)

ORDINANZA:

la C.A.F. ritenutane l'opportunità, dispone che entro il termine del 15.6.07 l'A.C.S. CASARGO depositi l'originale della ricevuta di spedizione della raccomandata N. 12771337096-1 inviata alla CAF e rinvia per l'esame alla riunione del 19.6.07.

4) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento del calciatore Parianotti Devis e del Sig. Donato Cristiano, nonché della ARONA G.OL.IN.PAR a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art.1, comma 1 e 2, comma 4 C.G.S. in relazione all'art. 39 delle N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 44 del 24.5.2007)

ACCOLTO, e per l'effetto, infligge:

- la sanzione di punti 5 di penalizzazione in classifica, nel campionato 2006/2007, a carico della società ARONA G.OL.IN.PAR per responsabilità diretta ed oggettiva;
- l'inibizione per mesi 6 a carico del sig. Cristiano Donato;
- la sanzione della squalifica per mesi 3 a carico del calciatore Parianotti Devis.

5) Ricorso S.S. RIVIERA DEI MARMI

avverso decisioni merito gara Bruno Nardi/Riviera dei Marmi dell'8.3.2007 (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 34 del 30.3.2007)

RESPINTO

6) Ricorso U.S. PADULA A.S.D.

avverso decisioni merito gara Padula/Comprensorio Bassocilento del 25.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 99 del 4.5.2007)

ACCOLTO, annulla la delibera impugnata e dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Comprensorio Bassocilento alla Commissione Disciplinare per violazione dell'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S.; per l'effetto ripristina il risultato conseguito sul campo di 1-0 nella gara a fianco indicata.

- 7) Ricorso A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA RESPINTO**
avverso decisioni merito gara A.C. Boys Foggia/Gioventù Calcio Foggia del 17.2.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 46 del 10.5.2007)
- 8) Ricorso FROSINONE CALCIO S.r.l. INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
avverso la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Penna Maurizio fino al 31.12.2009 (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 55 del 10.5.2007)
- 9) Ricorso PALMAS ANGELO RESPINTO**
avverso la sanzione dell'inibizione inflittagli fino a tutto il 31.7.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 287/C del 23.5.2007)
- 10) Ricorso POL. RAPID TORINO A.S.D. RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Rapid Torino/Dynamo Moncalieri del 20.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Com. Uff. n. 45 del 31.5.2007)